

COMUNE DI PIANEZZA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI DESTINATE AD ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI

composto di n. 22 articoli

I N D I C E

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Finalità dell'affidamento.....	3
Art. 3 - Scelta del gestore.....	3
Art. 4 - Procedimento per l'affidamento.....	4
Art. 5 - Contenuto dell'affidamento.....	4
Art. 6 - Patrimonio concesso. - Manutenzioni.....	5
Art. 7 - Durata dell'affidamento.....	5
Art. 8 - Responsabilità del Gestore. Garanzie.....	6
Art. 9 - Organizzazione delle Attività.....	6
Art. 10 - Utilizzo degli Impianti Sportivi.....	7
Art. 11 - Consumi, Imposte e Tasse.....	7
Art. 12 - Sorveglianza e Custodia.....	7
Art. 13 - Gestione Economica.....	8
Art. 14 - Rendiconto della Gestione.....	8
Art. 15 - Attività Economiche Collaterali.....	7
Art. 16 - Tariffe.....	9
Art. 17 - Riconsegna della Struttura.....	9
Art. 18 - Cessazione anticipata dell'affidamento.....	9
Art. 19 - Penalità. Incameramento della Cauzione.....	10
Art. 20 - Trasparenza e Coinvolgimento dell'Utenza.....	10
Art. 21 - Controversie.....	11
Art. 22 - Disposizione Finale.....	11

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DELLE STRUTTURE COMUNALI
DESTINATE AD ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI**

---oo0oo---

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per l'affidamento della gestione delle strutture comunali destinate ad attività sportive, ricreative e culturali comunque denominate ad società sportive, associazioni culturali e di tempo libero, società cooperative aventi le caratteristiche della partecipazione popolare senza scopo di lucro ed operanti sul territorio comunale, privati in associazione d'impresa con enti/associazioni del territorio comunale.

Art. 2 - Finalità dell'affidamento

Con il presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio comunale, che sono anche utilizzatori dei servizi; una gestione che può definirsi "partecipata", ai sensi dello Statuto comunale;
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
- e) ottenere una conduzione economica degli impianti senza oneri a carico del Comune ovvero con una ridotta partecipazione ai costi da parte dello stesso.

Art. 3 - Scelta del gestore

Il gestore di ogni struttura comunale destinata ad attività sportive, ricreative e culturali sarà scelto dall'Amministrazione Comunale tra le società sportive, le associazioni culturali e di tempo libero, le società cooperative aventi le caratteristiche della partecipazione popolare senza scopo di lucro ed operanti sul territorio, privati in associazione d'impresa con enti/associazioni del territorio che ne facciano richiesta.

La scelta verrà operata, fatto salvo l'accertamento delle capacità ed esperienza nella gestione di strutture e/o attività similari nonché di una struttura organizzativa e tecnico-finanziaria adeguate dei richiedenti, da documentare all'Amministrazione concedente, sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente di seguito indicati:

- a) progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione;
- b) migliorie strutturali e/o funzionali all'impianto con oneri a carico del concessionario;
- c) impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo/formativi realizzati in modo coordinato o sponsorizzati dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati;
- d) progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, con oneri a carico del richiedente al fine di mantenere adeguatamente la struttura alla normativa vigente;
- e) radicamento delle attività societarie nel luogo di ubicazione della struttura;

Costituisce titolo di preferenza la proposta presentata congiuntamente da più soggetti per la gestione coordinata sotto i profili amministrativi ed operativi di uno o più impianti;

Laddove non si pervenga all'affidamento con le modalità prescritte ai commi precedenti, l'Amministrazione potrà, da sola o con altri Enti, procedere alla costituzione di associazioni o fondazioni, ovvero partecipare a soggetti esistenti, operanti nel settore.

Qualora l'Amministrazione, non possa o non intenda procedere con le modalità prima indicate, provvederà alla scelta delle modalità di gestione dell'impianto sportivo ai sensi di legge.

Art. 4 - Procedimento per l'affidamento

L'affidamento avverrà previa approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto di utilizzo e sviluppo della struttura.

Art. 5 - Contenuto dell'affidamento.

La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.

L'affidamento viene disposto con l'obiettivo di ottenere una gestione delle strutture senza oneri a carico del Comune ovvero con una ridotta partecipazione ai costi da parte dello stesso. Eventuali forme di contribuzione possono essere accordate solo a seguito di specifici progetti di animazione sociale o di ampliamento dell'offerta sportiva, ricreativa o culturale, su proposta del gestore ed approvate dall'Amministrazione Comunale, ovvero proposte da quest'ultima, ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici" e sue eventuali modificazioni ed integrazioni.

Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del gestore. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto o incaricato che del personale volontario.

Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.

E' vietata la cessione totale o parziale della gestione della struttura oggetto dell'affidamento, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa nel solo caso siano necessarie specializzazioni o abilitazioni specifiche e comunque previo consenso dell'Amministrazione Comunale.

Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

Art. 6 - Patrimonio concesso. - Manutenzioni

Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte della struttura e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.

L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intera struttura e le dotazioni di arredi e servizi, le quali sono riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.

Con la convenzione di gestione viene approvato un programma di manutenzioni straordinarie e migliorative realizzato direttamente dall'affidatario con oneri a proprio carico, che costituisce motivo per l'affidamento e contribuisce alla determinazione della sua durata.

Le ulteriori opere di manutenzione straordinaria, non imputabili ad incuria ovvero negligenza del concessionario, restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività legate all'esecuzione di tali interventi. L'affidatario può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere alla loro realizzazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un contributo per le spese.

L'affidatario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'affidatario che, in tal caso, dovrà provvedere al ripristino dei luoghi.

Nel corso di validità della convenzione l'affidatario può realizzare, di propria iniziativa, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli immobili e loro pertinenze deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.

La struttura viene consegnata successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della gestione.

Art. 7 - Durata dell'affidamento

L'affidamento decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata, stabilita in

relazione al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative che il gestore si impegna a realizzare, non può superare i nove anni. E' escluso ogni rinnovo tacito.

A discrezione della Giunta Comunale, nel caso in cui l'ammontare degli interventi relativi al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative sia d'importo rilevante o che richieda l'accensione di mutui o l'ottenimento di contributi, la durata della convenzione potrà essere elevata fino ad anni venticinque.

Tale durata potrà essere raggiunta, mediante opportuna proroga, anche dalle convenzioni in essere, ferme le condizioni richieste dal comma precedente.

Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.”

Art. 8 - Responsabilità del Gestore. Garanzie.

Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intera struttura.

Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna di quanto ricevuto in uso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative secondo le modalità indicate in convenzione.

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il gestore presta idonea cauzione determinata all'atto dell'affidamento.

Art. 9 - Organizzazione delle Attività

L'utilizzo della struttura, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per le attività previste in convenzione e collaterali, salve espresse esclusioni.

Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.

Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica, dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della privacy con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo la struttura, da considerarsi usufruttore di pubblico servizio.

Il gestore si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadini, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicata la struttura.

Nel caso di struttura sportive l'affidatario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

Art. 10 - Utilizzo delle Strutture

L'accesso alle strutture è disciplinato secondo un calendario ed orario di utilizzo. Ogni convenzione determinerà i giorni e le ore nei quali le stesse sono messe a disposizione a titolo gratuito per scuole e/o attività sociali, culturali, celebrative organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, nonché le modalità di accesso agli impianti così come previsto dall'art. 2 del citato Regolamento.

Il calendario e l'orario devono inoltre essere esposti nei locali di ingresso della struttura in luogo ben visibile al pubblico. E' consentito individuare un giorno di chiusura settimanale della struttura.

L'affidatario ha l'obbligo di ammettere alla fruizione tutti gli utenti interessati a titolo individuale o raggruppato.

Le prenotazioni degli utilizzi sono curate dal gestore ed il relativo registro è reso disponibile al concedente.

I luoghi della struttura utilizzabili senza particolari autorizzazioni del affidatario (aree verdi, aree gioco per bambini, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e in particolare il regolamento di polizia urbana.

Art. 11 - Consumi, Imposte e Tasse

L'affidatario è titolare dei contratti per tutte le utenze, di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.

Se necessario, nelle more delle modificazioni ed adeguamenti degli impianti relativi alle utenze di cui al punto precedente per ottenerne la completa autonomia o verificandosi una eccessiva onerosità delle operazioni a tal fine necessarie, verrà convenuta, su perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale, la suddivisione delle spese tra i diversi utenti.

Sono a carico dell'affidatario le spese relative al materiale di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.

Art. 12 - Sorveglianza e Custodia

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il gestore.

L'eventuale alloggio riservato al custode, è da considerarsi, in ogni caso di servizio; non è soggetto alla normativa vigente in tema di abitazioni; la disponibilità deve cessare con il termine dell'affidamento di cui alla presente convenzione.

Dell'attività del custode e degli oneri connessi, risponde l'affidatario.

I custodi già in servizio su incarico dell'Amministrazione concedente alla data di affidamento manterranno la titolarità dell'incarico fino alla naturale scadenza con oneri a carico del concessionario.

Art. 13 - Gestione Economica

La particolare forma di affidamento della gestione delle strutture impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi, ove possibile, del volontariato.

Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'affidatario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita.

Art. 14 - Rendiconto della Gestione

Entro il 31 marzo di ogni anno l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione della struttura dell'esercizio precedente coincidente con l'anno solare.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale; dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario.

Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

Art 15 - Attività Economiche Collaterali

All'affidatario è consentito, nell'ambito della struttura:

- a) il diritto di esclusiva di pubblicità all'interno della struttura;
- b) esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico previo rilascio di idonea autorizzazione con oneri a carico del richiedente;
- c) l'esercizio di scuole di avviamento alle discipline promosse dal concessionario (es: pratiche sportive, corsi recitazione, ecc.) a pagamento.
- d) l'esercizio di vendita di articoli sportivi o comunque attinenti all'attività svolta.

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.

Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore dell'affidatario, il quale dovrà

altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

Art. 16 - Tariffe

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo delle strutture spettano all'affidatario.

Le tariffe di cui al punto precedente sono approvate dall'Amministrazione Comunale in accordo con l'affidatario e prevedono differenziazioni per fasce orarie ovvero tariffe agevolate o gratuite per particolari tipi di utenza (scuole, anziani, portatori di handicap ecc.).

Art. 17 - Riconsegna della Struttura

Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intera struttura.

L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento nelle modalità previste dal precedente articolo 8.

Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 18 - Cessazione anticipata dell'affidamento

Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, la gestione può cessare per decadenza, revoca,

risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi :

- a) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'articolo 14;
- b) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
- c) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
- d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- f) cessione parziale della gestione non autorizzata ai sensi dell'articolo 5.
- g) mancato pagamento delle utenze o degli oneri che fanno capo all'affidatario.

L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;

- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venire meno della fiducia nei confronti dell'affidatario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità della presente convenzione.

L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- e) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa.
- f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;

L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

Art. 19 - Penalità. Incameramento della Cauzione

Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento e della Convenzione per l'affidamento delle singole strutture si applicano, previa contestazione, le seguenti penali :

- a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata della struttura o di sue parti: la sanzione verrà prevista in ogni singola convenzione sulla base del valore della struttura affidata.
- b) per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate: il 10% del valore definito dagli uffici comunali.
- c) per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione della struttura o di sue parti: € 50,00 per singoli casi individuali e € 100,00 per singoli casi di società o associazioni.

In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall'affidatario pena decadenza dell'affidamento.

Art. 20 - Trasparenza e Coinvolgimento dell'Utenza

In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive, ricreative e culturali e collaterali sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., viene disposto che:

- a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi all'affidatario-gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto

all'Amministrazione Comunale; alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;

- b) l'Amministrazione Comunale potrà collocare presso la struttura una cassetta per doglianze o suggerimenti;

Art. 21 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione.

Se le divergenze dovessero permanere, prima delle azioni giudiziarie, dovrà essere esperito un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Torino

Art. 22 - Disposizione Finale

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del codice civile in materia contrattuale, delle leggi che regolano la materia ovvero degli usi e consuetudini della Camera di Commercio di Torino.

* * * * *